

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	62
5-07816 Capezzone: Misure per scongiurare l'incremento della TARI a causa dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni	62
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	75
5-07817 Ruocco: Iniziative per assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa il grado di rischio degli strumenti finanziari collocati presso il pubblico	63
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
5-07818 Paglia: Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in merito all'emissione di obbligazioni da parte della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	63
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	82
5-07819 Pelillo: Problematiche relative al calcolo del volume del carburante ai fini dell'applicazione della relativa accisa	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	84
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	64
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	87
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	74
AVVERTENZA	74

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.
Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, a causa dei successivi impegni del Viceministro, propone, concorde la Commissione,

di invertire l'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, per passare poi agli altri punti all'ordine del giorno.

5-07816 Capezzone: Misure per scongiurare l'incremento della TARI a causa dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR), nel dichiararsi assolutamente insoddisfatto della risposta, sottolinea come la risposta del Governo, anziché fugare i timori espressi nella sua interrogazione, li confermi e li aggravi.

Al riguardo, evidenzia come il fatto che non sia previsto un monitoraggio né un osservatorio sull'applicazione della normativa recata dalla legge n. 221 del 2015, la quale ha introdotto un'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rende prevedibile il verificarsi di un *mix* di caos, incertezza e aggravii fiscali per i contribuenti.

5-07817 Ruocco: Iniziative per assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa il grado di rischiosità degli strumenti finanziari collocati presso il pubblico.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO (M5S), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta fornita, sottolinea come, dalla lettura dei documenti regolamentari citati e degli altri documenti pertinenti, emerga che il Governo dà un'interpretazione restrittiva e distorta della disciplina comunitaria in materia, al fine di argomentare l'asserita impossibilità di reintrodurre gli scenari probabilistici nell'informativa al risparmiatore. Al riguardo segnala quindi, a titolo esemplificativo, come il Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIPS), all'articolo 8, comma 3, lettera *d*), *sub* iii, stabilisca che nella descrizione del profilo di rischio/rendi-

mento dei PRIP si possono indicare « scenari di *performance* adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli », lasciando quindi palesi ed evidenti margini per reintrodurre gli scenari probabilistici, laddove la CONSOB volesse farlo.

Stigmatizza quindi l'atteggiamento del Governo, il quale si affanna a descrivere i motivi per cui non è possibile « esigere » l'inserimento degli scenari probabilistici di rendimento nei prospetti relativi agli strumenti finanziari, evitando di menzionare nella risposta la Comunicazione della CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009, con la quale si raccomanda la pubblicazione degli scenari probabilistici da parte degli intermediari e che non risulta, allo stato, abrogata.

Preannuncia quindi l'intenzione del Movimento 5 Stelle di approfondire con attenzione gli aspetti giuridici e tecnici della materia sottesa alla sua interrogazione, al fine di fare definitivamente chiarezza sulle gravi responsabilità dovute alla mancata adozione degli scenari probabilistici per supportare decisioni di investimento consapevoli da parte dei consumatori e tutelare il pubblico risparmio.

5-07818 Paglia: Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in merito all'emissione di obbligazioni da parte della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel ringraziare il viceministro, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-07819 Pelillo: Problematiche relative al calcolo del volume del carburante ai fini dell'applicazione della relativa accisa.

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simonetta RUBINATO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, in particolare con riguardo alla parte relativa alle istruzioni dirette alle strutture territoriali dell'Agenzia, volte a evitare infondate contestazioni ai gestori dei distributori di carburante.

Osserva tuttavia come, secondo quanto emerso nel corso di un servizio giornalistico televisivo recentemente trasmesso, sussista un problema di trasparenza nei rapporti interni alla filiera distributiva dei carburanti, dalla compagnia petrolifera fino alla vendita ai consumatori, legato alla circostanza che il volume del carburante stesso varia in funzione della temperatura. Fa al riguardo presente come altri Paesi, tra i quali cita la Svizzera, proprio per ovviare a tale problematica, prescrivano l'utilizzo di un apposito sistema elettronico di compensazione che consente di misurare in maniera uniforme il volume del carburante alla temperatura di 15 gradi Celsius, sia nelle autobotti che consegnano il carburante ai distributori, sia negli erogatori di vendita del prodotto al consumatore finale.

In tale contesto rileva inoltre come l'installazione, entro un congruo termine, di tale sistema non costituirebbe un adempimento particolarmente gravoso, e consentirebbe la corretta e uniforme misurazione dei volumi di carburante erogati rispetto al prezzo pagato dal consumatore finale, oltre a garantire il corretto esplicarsi dell'autonomia contrattuale tra le parti, a beneficio dei gestori di distributori, i quali risultano, altrimenti, penalizzati dall'evidente squilibrio di forze rispetto alle compagnie petrolifere.

Chiede pertanto al Governo di approfondire ulteriormente la questione posta dall'interrogazione, domandando, in particolare, che vengano trasmessi al Parlamento gli eventuali studi svolti dall'Amministrazione finanziaria sulla problematica in esame in occasione della predispo-

sizione della circolare n. 6/D dell'Agenzia le dogane e dei monopoli, citata nella risposta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Daddone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante disposizioni in materia di conflitto di interessi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, esso si compone di 16 articoli, suddivisi in 5 capi. Il Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 3, reca le

disposizioni generali; il Capo II, che si compone degli articoli da 4 a 11, disciplina il conflitto di interessi; il Capo III, che si compone degli articoli 12 e 13, riguarda le ineleggibilità; il Capo IV, composto del solo articolo 14, interviene sulla disciplina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il Capo V, che compone degli articoli 15 e 16, reca le disposizioni finali.

Illustra quindi l'articolo 1, il quale sancisce il principio che i titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

L'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione dei capi II e III del provvedimento, in materia di conflitto di interesse e di ineleggibilità, stabilendo che a tali fini per titolari di cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo);

b) i titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunta regionali e delle province autonome);

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, che attribuisce la competenza in merito all'attuazione delle disposizioni della presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, per l'espletamento di tali funzioni, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa. In tale ambito viene specificato che L'Autorità può inoltre avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per le indagini, le verifiche e gli accertamenti che ritenga opportuni.

L'articolo 4 definisce la nozione di conflitto di interessi ai fini del provvedimento, stabilendo che tale situazione sussiste in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale fissa precisi obblighi dichiarativi in capo i titolari di cariche di governo nazionali, i quali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, ai sensi del comma 1 devono:

a) dichiarare all'Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari, anche se tali cariche sono cessate nei dodici mesi precedenti;

b) trasmettere all'Autorità l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o di cui siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona; per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, richiama la previsione secondo cui in tale ambito sono inclusi, oltre ai dati relativi alla titolarità di imprese individuali, i dati concernenti gli strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (si tratta di: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati «*future*», «*swap*», contratti a termine («*forward*»); strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; contratti finanziari differenziali);

c) comunicare all'Autorità ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica di Governo, un impiego o un'attività di qualunque natura.

Ai sensi del comma 5 le dichiarazioni sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Inoltre il comma 6 prevede che alle dichiarazioni sia allegato un elenco dei beni di cui alla comma 1, lettera *b*), che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti appena indicati (coniuge, parenti o convivente).

I commi 2 e 3 precisano che le dichiarazioni devono riguardare anche i beni, le attività patrimoniali, le cariche e le altre attività, detenuti o svolte all'estero, e stabiliscono l'obbligo di comunicare all'Autorità, con dichiarazione integrativa, ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni.

Ai sensi del comma 4 i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità, entro venti giorni dalla cessazione della carica, una dichiarazione concernente le variazioni degli elementi delle dichiarazioni, intervenute tra l'ultima dichiarazione integrativa e la cessazione della carica pubblica, salvo il ricorso a una gestione fiduciaria.

Il comma 6-*bis* prevede che, ai fini dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali. In merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze specifica che l'accesso dell'Autorità alle banche dati del sistema informativo della fiscalità avviene sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.

In base al comma 6-*quater* i provvedimenti adottati ai sensi del provvedimento sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre il comma 7, il quale prevede che l'Autorità provveda agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della Guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria.

La disposizione specifica altresì che l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio; inoltre, qualora le dichiarazioni non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all'integrazione o correzione delle dichiarazioni.

Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della Guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;

c) informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.

Ai sensi del comma 7-*bis*, nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino

non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale, recante la disciplina dell'omissione di atti di ufficio. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 7-*bis* il comma 7-*ter* prevede che alle dichiarazioni si applica l'articolo 76 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che fa rinvio alle norme penali contemplate per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

Il comma 8-*bis* prevede la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, delle dichiarazioni dei soggetti titolari di cariche di governo nazionali ovvero del coniuge dei parenti entro il secondo grado e della persona convivente.

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale, al comma 1, stabilisce l'incompatibilità della titolarità di una carica di governo nazionale con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

In base al comma 2 tali incompatibilità sussistono anche quando le cariche, le attività e le funzioni sono svolte o ricoperte all'estero.

Ai sensi del comma 3 l'imprenditore, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interesse previste dagli articoli 8 e 9.

In base al comma 6 i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Nel caso di violazione del comma 6 il comma 6-*bis* prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

Per quanto riguarda i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali, rileva come, ai sensi del comma 8, essi siano sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

Il comma 9 specifica che dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari o determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente l'assunzione della carica pubblica. In caso di violazione, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

Ai sensi del comma 10, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione

tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

Osserva inoltre come i commi 12 e 13 disciplinano il mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10: in tale ipotesi si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo. In questo caso, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato e di esso è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7, il quale, al comma 1, stabilisce che l'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informi il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.

Nel caso in cui l'Autorità applichi, su richiesta dell'interessato, le misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, a decorrere dall'applicazione delle predette misure non sussiste l'obbligo di astensione.

Il comma 2 prevede che l'Autorità informa il soggetto interessato circa l'obbligo di astensione anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali

il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.

Ai sensi del comma 3 il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.

I commi 4 e 5 regolano il caso in cui il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi, prevedendo in tal caso che egli è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità, la quale si pronuncia entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza di tale termine, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

Il comma 7 specifica che l'obbligo di astensione non opera nell'adozione di atti dovuti.

Il comma 8 disciplina gli aspetti sanzionatori nel caso in cui, violando l'obbligo di astensione, il titolare della carica di governo nazionale prenda una decisione, adotti un atto, partecipi a una deliberazione o ometta di adottare un atto dovuto, conseguendo un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato. In tal caso è previsto che l'Autorità applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Inoltre il comma 9 prevede, qualora il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o deliberarne l'annullamento straordinario.

Illustra quindi l'articolo 8, che disciplina i casi di conflitto di interessi patrimoniale, il quale ricorre quando:

a) il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

b) per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Il comma 2 specifica che si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge n. 287 del 1990, o dell'articolo 93 del TUF. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

Ai sensi dei commi 3 e 4, nei casi indicati dai commi 1 e 2, l'Autorità, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.

L'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative; la decisione definitiva è adottata entro novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama l'articolo 9, il quale, elencando le misure

tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi, prevede innanzitutto, al comma 1, che l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.

Il comma 2 specifica che l'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la CONSOB, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore.

Viene precisato inoltre che i gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare e che l'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore, nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine l'Autorità istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti.

In tale ambito osserva che il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione; il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione, prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità, non essendo ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

Il comma 3 precisa che ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del TUF. La richiamata disposizione del TUF prevede che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di gestione, dalla SGR, dalla società di gestione o dagli intermediari finanziari, nonché gli strumenti finanziari dei singoli

clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti e che su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

In tale contesto il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che, in caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.

In base al comma 4 i creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

Ai sensi del comma 5 il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali.

In tale quadro il titolare della carica di governo:

non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione;

ha diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su ri-

chiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione;

ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.

In base al comma 6 il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione. Inoltre ai sensi del comma 7 il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Il comma 8 esclude che il gestore possa in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.

In tale ambito fa altresì presente che il comma 9 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Il comma 10 disciplina le ipotesi diverse dal conferimento del mandato di gestione fiduciaria, prevedendo, qualora non vi siano altre misure possibili per

evitare il conflitto di interessi, che l'Autorità possa disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Qualora entro tale termine il titolare della carica di governo comunica all'Autorità che non intende procedere alla vendita, ove il titolare non opti per le dimissioni dall'incarico, egli è chiamato a conferire, in favore dell'Autorità o del gestore un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali. Qualora il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Il comma 11 esclude dall'applicazione dell'articolo, previa verifica della Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di Governo e dei suoi familiari.

Il comma 12 prevede che, al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5 (coniuge, parenti entro il secondo grado e convivente), ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza alla diffida, ai sensi del comma 13 l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non

superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

Sempre per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 1, che alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione delle norme recate dal provvedimento si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

Ricorda a tale proposito che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha innalzato dal 20 al 26 per cento l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, ivi comprese le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. Rammenta inoltre che a tale aliquota non soggiacciono le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, di cui all'articolo 67, lettera c), del TUIR (come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 27 giugno 2014): esse infatti concorrono a formare la base imponibile IRPEF nella misura del 49,72 per cento.

Il comma 2 precisa che l'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi delle norme recate dal provvedimento, nonché la loro successiva restituzione all'interessato, non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.

Inoltre viene disposto che gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta e viene precisato altresì che i proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella

quale rientrano, e che il soggetto gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Illustra quindi l'articolo 11, il quale reca, al comma 1, la clausola di salvaguardia della competenza legislativa riconosciuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse disciplinino entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica indicati dal Capo II e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità di cui all'articolo 3.

Il comma 2 precisa che, in caso di inerzia del legislatore regionale, si applicano le norme recate dal provvedimento.

Il comma 3 specifica inoltre che le norme dell'articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 12 interviene, al comma 1, sulla disciplina relativa alle ineleggibilità dei membri del Parlamento di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

a) al numero 1, le parole: « contratti di opere o di somministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica; »

Inoltre viene esteso il novero delle ineleggibilità a coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge un'attività di cui al numero precedente:

a) la titolarità o il controllo;

b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la possibilità di disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;

d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette; »

Il comma 2 esclude le cause di ineleggibilità di cui al citato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per:

a) gli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

b) i proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

In relazione con la lettera b) del comma 2, il comma 3 vieta la cessione della proprietà o del pacchetto azionario al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico, a società collegata (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in materia di ineleggibilità, ovvero la cessione a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

Passa quindi a illustrare l'articolo 13, il quale integra le cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali previste dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004, inserendo, tra i principi generali a cui deve rifarsi il legislatore regionale nel disciplinare tale materia, anche la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla Regione, di notevole entità economica.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina in materia di composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituendo il comma 2 dell'articolo 10, della legge n. 287 del 1990.

In tale ambito, nel confermare che l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, riporta la composizione del collegio a cinque membri (il presidente e quattro membri), attualmente ridotta a 3.

Inoltre interviene sulla disciplina dei requisiti dei componenti dell'Autorità: nel confermare che essi devono essere scelti tra persone di notoria indipendenza, precisa che essi devono anche essere dotati di specifica competenza e professionalità. Viene stabilito che tutti (e non solo i membri diversi dal presidente) devono essere individuati tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina, in luogo della nomina con determinazione d'intesa dei Presidenti di Camera e Senato, è previsto che essi siano eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica attraverso un sistema di selezione a più livelli.

In particolare viene stabilito che le relative candidature, corredate del *curriculum* professionale, siano depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, e da questa trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, le quali formano, a maggioranza dei due terzi dei componenti, un elenco di dodici soggetti, alla Camera, e un elenco di otto soggetti, al Senato.

È previsto quindi che la Camera elegga tre membri dell'Autorità nell'ambito del predetto elenco di dodici soggetti, potendo ciascun deputato esprimere il proprio voto indicando un nominativo; sono eletti i

soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei componenti.

Il Senato elegge invece due membri nell'ambito dell'elenco di otto soggetti. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti.

In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco è composto da quattro soggetti.

Viene quindi specificato che il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella sua prima riunione.

Il comma 2 dell'articolo 14 introduce inoltre l'obbligo per l'Autorità di presentare alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi del provvedimento.

Per ragioni di coordinamento il comma 4 abroga la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto – legge n. 201 del 2011, che aveva ridotto a tre il numero complessivo dei componenti dell'Autorità.

Passa quindi a illustrare l'articolo 15, il quale regola i profili giurisdizionali connessi con l'attuazione del provvedimento, stabilendo che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi dell'intervento legislativo sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e che le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'articolo 16 al comma 1 abroga quasi totalmente la legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, la quale risulta incompatibile con le nuove previsioni in materia recate dall'intervento legislativo.

Il comma 2 modifica l'articolo 7 della predetta legge n. 215, relativo alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di inte-

ressi. In tale contesto è previsto che le competenze e i poteri dell'AGCOM relative alle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni facenti capo al titolare di cariche di governo, al coniuge (che si specifica non deve essere legalmente separato) e ai parenti entro il secondo grado, riguardano anche le imprese operanti in tale ambito facenti capo al soggetto convivente del titolare, armonizzando la dizione ivi utilizzata con quella utilizzata dal provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Rileva quindi come occorra programmare il prosieguo dell'ordine dei lavori sul disegno di legge, con particolare riferimento alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, propone di stabilire il termine per la presentazione delle proposte emendative a martedì 23 febbraio, in modo da concludere l'*iter* del provvedimento entro la fine della prossima settimana.

Daniele PESCO (M5S) osserva come, in considerazione della complessità e ampiezza delle previsioni recate dal provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia necessario stabilire una tempistica che ne consenta una valutazione ponderata.

Ritiene quindi opportuno fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 26 febbraio, rimandando l'esame degli stessi alla settimana successiva.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in considerazione della richiesta sollevata dal deputato Pesco, propone di organizzare i lavori nel senso di utilizzare la prossima settimana per approfondire il contenuto del provvedimento, prevedendo l'esame delle proposte emendative e la conclusione dell'*iter* del provvedimento alla settimana seguente.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, ritiene possa essere trovata una soluzione condivisa da tutti i gruppi fissando a giovedì 25 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti e concordando fin d'ora che la conclusione dell'esame del provvedimento possa aver luogo martedì 1° marzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce delle risultanze del dibattito, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze alle ore 14 di giovedì 25 febbraio e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

ALLEGATO 1

5-07816 Capezzone: Misure per scongiurare l'incremento della TARI a causa dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla recente modifica dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha introdotto un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dallo stesso stabiliti.

Tale norma, ad avviso dell'onorevole interrogante «comporterà una ulteriore distorsione nella determinazione dei coefficienti utilizzati per far pagare la tassa sui rifiuti».

Pertanto, l'Onorevole chiede se non si ritenga opportuno monitorare l'applicazione della normativa richiamata al fine di scongiurare l'innalzamento incontrollato della tassa in parola, anche in considerazione del fatto che già la situazione attuale presenta elementi di criticità e differenziazione del costo della stessa tra i vari comuni, e sollecita l'attivazione di un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze precisa che il monitoraggio dell'applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 221 del 2015 implicherebbe un controllo sulla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti effettivamente raggiunta da ciascun comune che esula dalla sfera di competenza tecnica del Dipartimento medesimo.

Il competente Ministero dell'Ambiente rappresenta quanto segue.

Il previgente comma 3 dell'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 152 del

2006 istituiva, qualora a livello di ambito territoriale ottimale non fossero conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti al comma 1 dello stesso articolo, l'applicazione di una addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento in discarica a carico dell'autorità d'ambito (ATO), lasciando in capo a quest'ultima la ripartizione dell'onere tra quei comuni del proprio territorio che non avessero raggiunto le percentuali previste.

Il legislatore, infatti, interviene sul soggetto deputato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta ossia il singolo comune nel caso in cui l'ambito territoriale non sia costituito.

Questa formulazione si è resa necessaria per poter applicare in modo uniforme le disposizioni in argomento, in quanto in molte regioni del territorio nazionale non si sono ancora costituite le autorità d'ambito e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è in capo ai comuni.

Nella sostanza, nulla cambia per i comuni. Infatti nel caso appartengano ad un ente di ambito e non raggiungano le percentuali previste di raccolta differenziata, l'ecotassa sarà ripartita dall'ente di ambito stesso, mentre nel caso i comuni gestiscano autonomamente il servizio di raccolta dei rifiuti, saranno soggetti all'applicazione automatica dell'ecotassa stessa.

Per quanto attiene alla possibilità di un innalzamento incontrollato della tassa dei rifiuti (TARI), il Ministero dell'Ambiente evidenzia che in esito alla novità normativa è stato posto in capo ai comuni, che non hanno raggiunto i livelli minimi di raccolta differenziata, l'onere del pagamento dell'addizionale che è computata

all'interno del piano finanziario della TARI, esattamente come prima della modifica di cui al collegato ambientale.

La nuova disposizione, in linea con la cosiddetta « gerarchia » di trattamento dei

rifiuti e del principio « chi inquina paga », ha l'obiettivo di disincentivare il ricorso alla discarica da parte degli enti preposti e favorire in tal modo il ricorso alla raccolta differenziata e il riciclo.

ALLEGATO 2

5-07817 Ruocco: Iniziative per assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa il grado di rischiosità degli strumenti finanziari collocati presso il pubblico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine alla necessità di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza sul grado di rischio degli strumenti finanziari in fase di collocamento e se si intenda assumere iniziative volte a reintrodurre gli scenari probabilistici nei prospetti informativi degli strumenti finanziari.

Al riguardo, sentita la Commissione Nazionale per le società e la Borsa si fa presente quanto segue.

Con riferimento alla necessità di maggiore chiarezza e trasparenza del grado di rischio degli strumenti finanziari in fase di collocamento, occorre premettere che ogni iniziativa in materia di prospetti informativi deve necessariamente essere coerente con il quadro normativo sovranazionale, soggetto a continua evoluzione e che spesso, come ad esempio nel caso del Regolamento (UE) n. 1286/2014, recante regole uniformi sul documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), essendo misure di massima armonizzazione, riducono i margini di intervento da parte del legislatore nazionale.

In particolare, si richiama il Regolamento UE n. 1286/2014 (relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) e alla proposta di revisione della Direttiva Prospetto. Il citato Regolamento (n. 1286/2014), che sarà direttamente applicabile negli Stati membri dal 31 dicembre 2016, stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento recante le informa-

zioni chiave (c.d. KID) che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), nonché sulla diffusione del documento medesimo agli investitori al dettaglio, proprio «al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP».

Nel corso del 2015 sono stati avviati i lavori finalizzati alla revisione della Direttiva 2003/71/CE (c.d. Direttiva Prospetto) e il 30 novembre 2015, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di Regolamento che dovrà sostituire tale Direttiva; attualmente, è in corso la procedura legislativa per l'approvazione presso le Istituzioni europee.

Fra gli obiettivi che tale proposta di Regolamento persegue vi è anche l'introduzione di una serie di semplificazioni della disciplina del prospetto. La nota di sintesi dovrebbe essere tendenzialmente allineata al formato del KID PRIIPs, con l'obbligo di evidenziare non più di 5 fattori di rischio e la facoltà riconosciuta all'emittente, nel caso di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento PRIIPs, di sostituire l'informativa relativa al prodotto con le informazioni del KID.

Per quanto attiene ai fattori di rischio del prospetto, la proposta di Regolamento prevede la necessità di una loro classificazione in gruppi (al massimo tre), secondo la loro rilevanza, basata sulla valutazione dell'emittente circa la «probabilità dell'accadimento» e l'estensione del loro impatto. Per la definizione dei requisiti specifici di questa sezione del

prospetto e del criterio di rilevanza da applicare è previsto che l'ESMA emani linee guida sulla materia.

In ambito nazionale, successivamente all'entrata in vigore della normativa di recepimento della BRRD, la Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 90430 del 24 novembre 2015 («decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché dei servizi accessori»). In tale sede è stata rappresentata la necessità che gli intermediari, «in applicazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla disciplina in materia di servizi di investimento: a) forniscano agli investitori informazioni appropriate circa le novità introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 2015, che li pongano in condizione di assumere consapevoli scelte d'investimento; b) riconsiderino le proprie procedure per la formulazione dei giudizi di adeguatezza e di appropriatezza al fine di valutare l'eventuale impatto sulle stesse delle innovazioni in discorso.

Per quanto concerne, in particolare, l'informativa, è stata rappresentata la necessità che, in occasione delle singole operazioni di investimento, venga fornita appropriata informativa ai clienti (graduata in funzione delle caratteristiche dei medesimi e dunque del fatto che siano retail piuttosto che professionali) in ordine ai seguenti profili:

intervenuta introduzione di limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi;

possibilità che i titoli siano assoggettati, dal 1° gennaio 2016, a *bail-in*. Per i titoli azionari, le obbligazioni convertibili e quelle subordinate, dal 16 novembre 2015 essi sono altresì assoggettabili alla riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;

gerarchia secondo cui l'ammontare della riduzione o conversione dovrà essere allocato;

effetti discendenti dall'applicazione della misura in questione, nonché dall'eventuale esercizio da parte di Banca d'Italia dai poteri alla stessa specificamente attribuiti. Fra questi, in particolare, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, andrà segnalato il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

È rimessa a ciascun intermediario l'individuazione dello strumento da utilizzare per veicolare le suddette informazioni e dell'effettivo contenuto della comunicazione.

Inoltre, atteso che la riduzione o conversione di strumenti di capitale e il *bail-in* trovano applicazione anche con riguardo ai titoli emessi anteriormente al 1° gennaio 2016, gli intermediari che svolgono per il proprio cliente il servizio accessorio di «custodia e amministrazione» di strumenti finanziari dovranno fornire informazioni analoghe a quelle sopra indicate in ordine agli strumenti già detenuti nei depositi amministrati a tale data.

Al fine di veicolare le informazioni in questione l'intermediario potrà valutare l'impiego dello strumento del rendiconto di cui all'articolo 56 del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ferma restando la necessità di valutare, alla luce delle specificità del caso concreto, la necessità di procedere anche prima del termine previsto per l'invio della rendicontazione.

Gli intermediari sono stati, altresì, invitati a fornire informazioni analoghe anche nell'ambito del servizio di gestione di portafogli.

Infine, è stata richiamata l'attenzione degli operatori sulla necessità di valutare

gli impatti delle modifiche normative in esame sulle proprie procedure interne per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, tenendo conto delle specificità di ogni tipologia di strumento finanziario interessato dalle modifiche medesime.

Con riguardo alle possibili iniziative per reintrodurre gli scenari probabilistici nei prospetti informativi degli strumenti finanziari, deve premettersi, atteso che la materia è oggetto di discussione in sede comunitaria, che l'adozione dell'iniziativa in esame, sarebbe, allo stato, in contrasto con la disciplina europea di riferimento.

Nel nostro ordinamento non vi è mai stato alcun obbligo – asseritamente soppresso dalla Consob – di inserire scenari probabilistici di rendimento nei prospetti relativi a obbligazioni (ivi incluse le subordinate).

Ed invero la Consob aveva posto in consultazione in data 14 luglio 2009 un documento intitolato « Raccomandazione sul prospetto d'offerta o di ammissione alle negoziazioni dei prodotti finanziari non rappresentativi di capitale, diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: modalità di presentazione e contenuti dell'informativa sul profilo di rischio-rendimento e sui costi », nell'ambito del quale si raccomandava l'inserimento nella documentazione d'offerta e/o di ammissione a quotazione dei prodotti non *equity*, fra l'altro, degli « scenari probabilistici dell'investimento finanziario ». Tale documento non si è mai tradotto in una Comunicazione.

Inoltre, l'inserimento di scenari probabilistici di rendimento nella documentazione d'offerta di obbligazioni non risulta più coerente con il quadro normativo di riferimento, attese le innovazioni introdotte a livello europeo con il Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 809/2004.

Tale Regolamento infatti mira a creare un livello di armonizzazione massimo, funzionale anche ad assicurare la comparabilità dei prodotti (cfr. artt. 3, par. 2, e 22, par. 2, del Regolamento medesimo),

con specifico riferimento, alla dettagliata previsione del contenuto delle condizioni definitive e all'allocazione delle informazioni fra le stesse e il prospetto di base, nonché al contenuto della Nota di Sintesi. La nota di sintesi contiene le informazioni chiave. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nella nota di sintesi con la menzione « non applicabile ».

Va ricordato, infatti, che l'offerta al pubblico di obbligazioni bancarie può avvenire sulla base (1) di un prospetto « spot », cioè redatto in occasione della singola emissione e soggetto ad approvazione della Consob; ovvero, come usualmente avviene, (2) sulla base di un prospetto di base (con validità annuale), anch'esso oggetto di previa approvazione da parte dell'Istituto, che contiene la descrizione di un « programma di emissione ». La definizione delle caratteristiche del singolo prodotto avviene in occasione dell'emissione dello stesso e viene resa nota mediante la pubblicazione di condizioni definitive, che non sono soggette a previa approvazione da parte della Consob (ma solo di trasmissione alla stessa). Alle condizioni definitive deve essere allegata la nota di sintesi della singola emissione.

Il quadro prescrittivo risultante dal Regolamento Delegato n. 486 del 2012 risulta dunque più rigoroso e stringente nella definizione dei contenuti della documentazione d'offerta. Esso non lascia spazi a interventi integrativi della disciplina armonizzata, restando dunque esclusa ogni possibilità per le Autorità di Vigilanza nazionali di « esigere » in via generale e astratta l'inserimento nella documentazione d'offerta di elementi informativi non previsti dagli « schemi » di cui al Regolamento n. 809 del 2004.

In particolare, alla luce di quanto testualmente previsto dall'articolo 22, par. 4, del Regolamento n. 809/2004 (come modificato dal Regolamento Delegato n. 486 del 2012), l'Autorità di vigilanza non può richiedere l'inserimento nelle condizioni definitive di informazioni non comprese fra quelle previste come obbligatorie o come « supplementari ».

Analogamente, non può essere richiesta l'integrazione del contenuto della nota di sintesi.

L'articolo 3, par. 3, del Regolamento n. 809/2004 (non modificato sul punto dal Regolamento Delegato 486/2012) consente all'Autorità di richiedere, caso per caso (e dunque non in forza di una previsione generale), sulla base di « motivi ragionevoli », l'inserimento nel prospetto ovvero nel prospetto di base di ulteriori informazioni che si rendano necessarie per completare ovvero rendere comprensibile, nel singolo caso, un elemento informativo già previsto dagli schemi di prospetto.

Tale potere incontra tuttavia un limite intrinseco nell'impossibilità di modificare il modello di schema di prospetto stabilito dal Regolamento medesimo (cfr. articolo 3, secondo cui « Il prospetto è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli o una delle loro combinazioni di cui al presente regolamento »).

Una costante e reiterata richiesta, da parte della Consob, di inserire, in via di prassi, nel prospetto determinati elementi informativi non previsti dagli schemi del regolamento comporterebbe una surrettizia elusione del divieto posto dalla disciplina comunitaria.

Nel medesimo senso va inteso l'articolo 94, comma 5, del TUF.

Si precisa inoltre che il Regolamento n. 809/2004 (così come modificato dal Regolamento Delegato n. 486/2012) consente l'inserimento, su base volontaria, all'interno delle condizioni definitive di informazioni non rientranti nel contenuto obbligatorio della nota informativa sugli strumenti finanziari, ma che possono comunque ritenersi utili per gli investitori (articolo 22, par. 4).

Tali informazioni supplementari (« *Additional information* »); indicate all'interno dell'Allegato XXI al medesimo Regolamento, sono da ritenersi un numero chiuso, che non può essere ampliato neppure su base volontaria.

Fra tali informazioni supplementari sono menzionati anche gli « esempi di strumenti derivati complessi di cui al considerando 18 del regolamento prospetti »,

ossia esempi che consentano agli investitori « di capire in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore del sottostante ».

Gli esempi dunque:

a) possono essere inseriti solo su base volontaria (e dunque non a seguito di prescrizione dell'Autorità di vigilanza);

b) possono riguardare esclusivamente « strumenti derivati complessi »;

c) possono svolgere unicamente la funzione di agevolare l'investitore nella comprensione delle modalità secondo cui il valore dell'investimento è influenzato dal valore del sottostante.

Per quanto concerne il profilo sub *b*), si osserva che le esemplificazioni in parola possono essere inserite solo con riguardo a strumenti che siano al contempo « derivati » e « complessi ». È dunque escluso l'utilizzo degli esempi in parola nel caso di strumenti che soddisfino solamente uno dei due requisiti.

Il Regolamento n. 809/2004 non fornisce una definizione di « derivati complessi » e nemmeno di « derivati » *tout court*. Peraltro, dalla lettura complessiva del Regolamento si desume che i « derivati » sono intesi come una categoria residuale rispetto alle azioni e ai titoli di debito.

La qualificazione di uno strumento come « derivato » (o quantomeno come « titolo di debito con una componente derivativa ») risulta strettamente legata alle modalità di determinazione del *pay-off*. Ed infatti, lo schema di nota informativa relativo a strumenti derivati (Allegato XII) prevede che venga fornita una « spiegazione chiara e dettagliata che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento sia influenzato dal valore degli strumenti sottostanti [...] » (item 4.1.2). Analogamente lo schema di nota informativa relativa a titoli di debito (Allegato V) dispone che « se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, for-

nirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti ».

Queste ultime informazioni sono qualificate di « Categoria B »: nel caso di prospetto di base, dunque, tale documento deve contenere tutti i principi generali relativi alle informazioni richieste e soltanto i dati che siano ignoti al momento dell'approvazione del prospetto di base possono essere lasciati in bianco e inseriti successivamente nelle condizioni definitive. Dette informazioni, inoltre, compariranno anche nella nota di sintesi della singola emissione, inserite in un apposito box.

La presenza di una clausola di subordinazione non è elemento che consente di per sé di qualificare uno strumento quale « derivato ». Nell'impianto complessivo del Regolamento n. 809/2004, infatti la « subordinazione » è una caratteristica che può accedere sia ai titoli di debito che agli strumenti derivati, Ed infatti sia lo schema di nota informativa relativa a titoli di debito sia lo schema di nota informativa relativa a strumenti derivati contengono un elemento informativo (rispettivamente 4.5 e 4.1.6) che prevede l'indicazione del « ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese ad influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario ad eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente ».

Dette informazioni sono qualificate di « Categoria A »: nel caso di prospetto di base, l'informazione deve dunque essere resa nel prospetto di base e non replicata nelle condizioni definitive. Peraltro, alle condizioni definitive deve essere allegata la nota di sintesi della singola emissione, nell'ambito della quale compare anche l'informazione sul ranking, inserita in un più ampio « box » che attiene ai « diritti » di chi sottoscrive o acquista il titolo.

Del resto, anche il TUF, nel fornire una definizione di « strumenti finanziari derivati » precisa che si intendono per tali « gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d) » (articolo 1, comma 3): fra questi non rientrano le obbligazioni subordinate.

Per quanto concerne poi il profilo sub c), nell'individuare le finalità proprie delle esemplificazioni consentite dalla normativa, il Regolamento n. 809/2004 chiarisce che queste sono finalizzate a meglio illustrare come il valore dell'investimento è influenzato dall'andamento del sottostante, informazioni diversa da quella fornita dagli scenari probabilistici di rendimento, che indicano le probabilità di conseguire un certo *pay-off*.

Va, infine, notato che, con riguardo alle « informazioni supplementari », spetta all'emittente e/o all'offerente decidere in ordine alle modalità di rappresentazione degli esempi e alla scelta delle metodologie sottostanti, proprio in quanto si tratta di inserimento volontario. L'Autorità di vigilanza potrà esercitare al riguardo solo un controllo *ex post*.

ALLEGATO 3

5-07818 Paglia: Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in merito all'emissione di obbligazioni da parte della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia ed altri, nel richiamare il contenuto del comma 5, dell'articolo 3 del Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob del 2012, in materia di scambio di informazioni su banche emittenti titoli di debito, chiedono se le procedure ivi previste « siano state correttamente seguite, con quale tempistica e con quali risultati » relativamente alle emissioni obbligatorie della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che l'articolo 3 del protocollo disciplina puntualmente, ai commi 1, 2, 3 e 4 le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni, le cui caratteristiche sono individuate negli articoli 1 e 2 del medesimo protocollo, scambiati tra la Banca d'Italia e la Consob. Il comma 5 del medesimo articolo, cui fa riferimento l'interrogazione, prevede che « in casi particolari e/o ingenti, in relazione ad eventuali cambiamenti negativi sostanziali nella situazione finanziaria o nelle prospettive dell'emittente le relative informazioni sono reciprocamente comunicate con le modalità più opportune ».

La Banca d'Italia ha, quindi, fatto presente che, a partire dall'ottobre 2012, la Banca (l'Italia ha costantemente e sistematicamente fornito alla Consob – in risposta a specifiche richieste avanzate da quest'ultima in relazione al collocamento da parte di Etruria di emissioni obbligatorie – informazioni, dati e indicatori in conformità alle previsioni del citato

Protocollo. In particolare, le informative sono state rassegnate alla Commissione nei mesi di ottobre e dicembre 2012, aprile e ottobre 2013 e maggio 2014.

Con le citate informative la Banca d'Italia ha comunicato tempo per tempo alla Commissione le evoluzioni intervenute nella situazione patrimoniale della banca e le relative iniziative assunte sul piano di vigilanza.

La Banca d'Italia ha, inoltre, precisato che a partire dall'avvio dell'amministrazione straordinaria di Banca Etruria, la stessa e i Commissari Straordinari hanno intrattenuto una costante interlocuzione con la Consob, in merito alla sospensione del titolo azionario dalla quotazione e, più in generale, agli sviluppi della procedura.

Nel corso dell'amministrazione straordinaria non sono stati emessi nuovi prestiti obbligazionari.

Sulla questione, la Commissione Nazionale per le società e la borsa, per gli aspetti di competenza ha comunicato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 21 maggio 2012, a far data dal 1 luglio 2012, la medesima, in occasione di istanza di approvazione di un documento di offerta di titoli di debito, ha trasmesso alla Banca d'Italia apposita comunicazione al fine di acquisire le informazioni previste dal suddetto Protocollo. Pertanto, a far data dal 1° luglio 2012, anche con specifico riferimento ai procedimenti istruttori avviati su istanza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, la Consob ha attivato la procedura di scambio di informazioni a partire dalle istanze

di parte pervenute, sia sulla base delle regole definite dal suddetto Protocollo, che delle procedure interne.

In particolare, dal 1° luglio 2012 sono stati avviati n. 9 procedimenti amministrativi relativi a prospetti o supplementi riconducibili a emissioni obbligazionarie della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. L'attivazione della procedura di scambio di informazioni, ai sensi del suddetto Protocollo, è stata effettuata nell'ambito di tutti i citati procedimenti, salvo che

per due procedimenti per i quali l'attivazione non si è resa necessaria, essendo già stato prodotto, in data molto ravvicinata, il riscontro di Banca d'Italia con riferimento al medesimo emittente. Nell'ambito dei medesimi procedimenti sono stati acquisiti ove disponibili gli specifici riscontri trasmessi dalla Banca d'Italia, anche al di fuori del Protocollo, che sono stati valorizzati nell'ambito dell'attività istruttoria, unitamente agli altri dati ed elementi informativi disponibili.

ALLEGATO 4

5-07819 Pelillo: Problematiche relative al calcolo del volume del carburante ai fini dell'applicazione della relativa accisa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il documento di sindacato ispettivo in esame nel mettere in evidenza l'influenza che la temperatura ha sui prodotti energetici, rileva le conseguenze che derivano dal diverso trattamento che viene riservato a tale elemento nel corso della filiera distributiva.

Se da un lato, infatti, sia la normativa comunitaria che quella nazionale prevedono che, ai fini della liquidazione delle accise, il volume di prodotti energetici da assoggettare a tassazione venga accertato alla temperatura di 15° Celsius, *per contra* la commercializzazione dei medesimi prodotti avviene, lungo la catena distributiva, senza che vi sia l'obbligo di rilevare la temperatura a cui i prodotti stessi vengono ceduti.

A detta degli interroganti tale differenza di liquidazione che tiene o meno conto della temperatura del prodotto oltre a determinare «una zona grigia di elusione fiscale», causerebbe rilevanti problemi ai gestori dei distributori di carburante. Questi ultimi sopporterebbero, infatti, gli effetti delle variazioni termiche che il prodotto subisce nel periodo che intercorre tra la consegna da parte dell'autobotte e lo stoccaggio nel serbatoio, effetti che si tradurrebbero per lo più in una riduzione dei volumi.

Da tale riduzione dei volumi deriverebbero non solo inevitabili conseguenze sul piano economico, ma, in taluni casi, anche sul piano fiscale, in quanto l'Agenzia delle entrate considera le perdite come «vendite in evasione di imposta» ed in conseguenza procede alla comminazione delle sanzioni.

Le pratiche commerciali in uso penalizzerebbero anche i consumatori che si vedrebbero erogato solitamente prodotto «caldo» vale a dire ad una temperatura ben superiore a quella di 15° Celsius.

In questo quadro, gli Interroganti chiedono che vengano assunte iniziative «per rendere più trasparente il rapporto tra compagnie petrolifere, gestori, fornitori e consumatori e per far cessare le procedure denunciate in premessa».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si riferisce quanto segue.

Preliminarmente occorre evidenziare che la problematica rappresentata non ha alcun impatto diretto ai fini della corretta applicazione dell'accisa, in quanto ciò che avviene dal momento in cui i prodotti energetici sono travasati dall'autobotte al serbatoio dell'impianto di distribuzione attiene ad una fase della filiera successiva a quella che assume rilievo nella disciplina tributaria delle accise, contenuta nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise).

In ossequio al dettato comunitario, la legislazione nazionale in materia dispone, infatti, che l'accisa diventi esigibile al momento dell'immissione in consumo, vale a dire, di norma, quando il prodotto è estratto dal deposito fiscale per essere trasferito a depositi o impianti ad accisa assolta, tra i quali sono annoverati anche gli impianti di distribuzione carburanti.

Soggetto obbligato al pagamento dell'accisa è, quindi, il depositario autorizzato. Allorché il prodotto perviene all'impianto di distribuzione di carburante ha

già assunto la qualificazione di prodotto « assoggettato ad accisa » (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera *d*), del testo unico delle accise), anche se il depositario autorizzato assolverà il tributo, fatte salve specifiche scadenze, il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo.

È evidente, quindi, che la circolazione ad accisa assolta e il successivo stoccaggio nel distributore di carburante costituiscono fasi della filiera di commercializzazione che non attengono al vero e proprio rapporto di imposta ai fini accise.

Ciò detto, l'Agenzia evidenzia, altresì, che ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione tributaria, la liquidazione dell'accisa presuppone che si proceda, tra l'altro, all'accertamento quantitativo del prodotto da sottoporre a tassazione per stabilire l'entità della base imponibile.

Allo scopo di evitare che tale determinazione subisca l'inevitabile influenza della temperatura e che l'imposta non venga applicata in modo equo ed uniforme, il legislatore comunitario – e in conseguenza il legislatore nazionale – ha previsto, per i prodotti la cui tassazione è fissata a volume, che quest'ultimo sia misurato alla temperatura di 15° Celsius, neutralizzando in questo modo la variabile costituita dalla temperatura.

Una volta esaurito il rapporto tributario, la pericolosità fiscale del prodotto energetico (nel caso di specie carburante), ormai assoggettato ad accisa, si riduce indiscutibilmente, sebbene permangono in relazione allo stesso, obblighi riguardo alla circolazione e alla contabilizzazione di quello stoccato. Ciò evidentemente allo scopo di evitare che prodotto ancora in regime sospensivo possa essere in frode immesso nel circuito di quello ad accisa assolta.

Conseguentemente il legislatore, non sussistendo ragioni fiscali, non ha ritenuto necessario, finora, interferire nella filiera di distribuzione del prodotto, imponendo l'obbligo che la commercializzazione abbia ad oggetto volumi misurati a 15° Celsius.

La facoltà di commercializzare volumi di prodotti, tra i soggetti obbligati e i

gestori dei distributori di carburante e questi ultimi e i consumatori finali, a temperatura ambiente non genera una concreta « zona grigia di elusione fiscale » perché, come ampiamente chiarito, la commercializzazione ha ad oggetto del prodotto che ha già assolto l'accisa.

Per quel che riguarda i danni economici che gli esercenti i distributori di carburanti subirebbero da tale pratica commerciale, stante il fatto che le compagnie petrolifere rimborserebbero ai gestori dei distributori solo parzialmente i cali di prodotto conseguenti alle variazioni termiche, va evidenziato che la regolazione dei rapporti contrattuali rientra nell'autonomia delle parti e un intervento del legislatore nella particolare materia costituirebbe comunque una limitazione di tale autonomia.

Per quel che concerne le contestazioni che l'Agenzia delle Entrate muove ai gestori dei distributori di carburante, ritenendo che le riduzioni dei volumi (tecnicamente si tratta di deficienze) dei carburanti conseguenti alle variazioni termiche configurino vendite in evasione di imposta, si fa presente che la problematica ha trovato soluzione per effetto delle indicazioni fornite nella parte V della circolare n. 6/D diramata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli in data 18 giugno 2015.

Nella predetta circolare viene chiarito, con riguardo ai depositi commerciali ad accisa assolta, a conclusione degli approfondimenti condotti anche con l'Agenzia delle Entrate, che « la medesima *ratio* che giustifica le previsioni di non addebito dell'accisa, ovvero l'esigenza di tener conto dei fenomeni fisici di dilatazione o contrazione di volume dei prodotti per effetto di variazioni della temperatura nonché dell'operatività stessa degli impianti, rileva quale fondamento per l'irrilevanza ai fini dell'IVA. Da qui la piena aderenza della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 al regime proprio dell'accisa con applicazione di un trattamento uniforme,

in entrambe le discipline impositive, delle deficienze e delle eccedenze di prodotti ».

Successivamente, con apposite istruzioni dirette alle Strutture territoriali dell'Agenzia, trasmesse anche all'Agenzia delle Entrate e al Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione Centrale Antifrode e Controlli di detta Agenzia ha avuto modo di confermare l'applicazione anche ai distributori di carburante delle indicazioni fornite nella richiamata circolare n. 6/D.

Può ritenersi, quindi, chiarito che, quando le deficienze non superano i cali ammessi nel periodo di verifica dalla disciplina delle accise, non operi la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997.

Per quanto riguarda le penalizzazioni che subirebbero i consumatori a causa del

fatto che i rifornimenti sono effettuati a temperatura ambiente non è chiaro rispetto a quali soggetti il raffronto viene operato, stante il fatto che anche agli esercenti-distributori il carburante viene contabilizzato a temperatura ambiente.

In ogni caso non appare fondata l'asserzione secondo cui solitamente ai consumatori viene erogato un prodotto « caldo », in quanto si tratterebbe di carburante appena travasato dall'autobotte alla cisterna. È vero, infatti che mediamente i distributori non ricevono le consegne di carburante con cadenza giornaliera e pertanto il prodotto erogato agli automobilisti si trova ad avere la temperatura propria della cisterna in cui è detenuto, che normalmente risulta essere piuttosto bassa tenuto conto della circostanza che i serbatoi dei distributori dei carburanti sono sempre interrati.

ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
(Testo unificato C. 275 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato il notevole rilievo del provvedimento, che realizza un importante intervento di riforma rispetto a una tematica cruciale per la trasparenza della vita democratica del Paese e per il corretto funzionamento delle istituzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE